



FNOMCeO

Roma, \_\_\_\_\_

**COMUNICAZIONE N. 55**

Prot. N°: \_\_\_\_\_

FNOMCEO 01/07/10  
RGP.0007127 2010  
Cl. 01.09.01/1

Rif. Nota:

Resp. Proced.:

- Resp. Istrut.:
- Dr. Marco Poladas
  - Dr.ssa Lucia Castigliego

OGGETTO:

IL REGISTRO ITALIANO DEI  
MEDICI.

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI  
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI  
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER  
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI  
ODONTOIATRI

LORO SEDI

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia, invitiamo gli Ordini a vigilare e a dare idonea informazione agli iscritti per quanto concerne l'iniziativa del non meglio identificato "Registro Italiano dei Medici", che ha inviato a tutti i medici e gli odontoiatri una modulistica diretta a raccogliere dati per un aggiornamento del Registro stesso.

Tale modulistica risulta ingannevole, in quanto induce all'errore, facendo credere ai destinatari di trovarsi di fronte a un obbligo di legge.

Dal contesto assolutamente non trasparente del messaggio, inoltre, sembra emergere la gratuità dell'operazione mentre, invece, da un'attenta lettura degli allegati, si evince l'elevata onerosità della stessa.

Molti medici e odontoiatri italiani che hanno incautamente sottoscritto la modulistica si vedono ora recapitare la richiesta di un esoso pagamento per una pubblicità non richiesta e artatamente camuffata da obbligo di legge.

Si sottolinea a riguardo che la sottoscrizione di un tale modulo è palesemente in contrasto con la normativa civilistica sui vizi del consenso nel contratto di cui agli artt. 1427 e ss. cod. civ.

Resta poi ferma la configurabilità del reato di truffa di cui all'art. 640 cod. pen. in merito al quale la Federazione ha già provveduto ad inviare l'allegata denuncia-istanza alla competente Procura della Repubblica e alla Polizia Postale.

Si suggerisce agli Ordini, pertanto, di consigliare, agli iscritti che si vedessero recapitare richieste di pagamento in relazione alla sottoscrizione di tale modulistica, di provvedere a inviare una diffida, sottolineando la nullità della sottoscrizione dolosamente carpita in danno della buona fede dei destinatari.

La Federazione provvederà a pubblicare tempestivamente tale comunicazione sul suo portale, e invita gli Ordini a fare lo stesso, pubblicando la stessa sui rispettivi siti internet.

Restando a disposizione per ulteriori informazioni sugli eventuali sviluppi della vicenda, porgiamo cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
Dott. Amedeo Bianco





17 MAG. 2010

5513

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL  
TRIBUNALE DI LODI  
Viale Milano, 2  
26900 Lodi

POLIZIA POSTALE DI MILANO  
[poltel.mi@poliziadistato.it](mailto:poltel.mi@poliziadistato.it)

- Dr Marco Poladas
- Dr.ssa Lucia Castigliero

e p.c. IL REGISTRO ITALIANO DEI MEDICI  
Casella postale 108  
26900 Lodi

Istanza-denuncia – Iniziativa de  
IL REGISTRO ITALIANO DEI  
MEDICI.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri che, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 ha funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività di tutti gli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, denuncia quanto appresso.

Numerose segnalazioni provenienti da tutta Italia, inviate a questa Federazione dagli stesi Ordini provinciali, informano della iniziativa di un non meglio identificato "Registro Italiano dei Medici" che, per via postale o tramite internet, trasmette ai medici italiani l'allegata richiesta di "aggiornamento attivo" di un elenco tenuto dai responsabili, peraltro difficilmente identificabili, del Registro stesso.

L'opuscolo che perviene ai medici italiani presenta una firma illeggibile, un indirizzo di casella postale presso Lodi e una sede in Portogallo.

Come si evince dall'opuscolo stesso, l'iscrizione al Registro è particolarmente onerosa e, soprattutto, il tenore della comunicazione sembra voler far credere ai medici che esista un obbligo giuridico di iscrizione al predetto Registro italiano dei medici.

E' appena il caso di ricordare che la legge istitutiva degli Ordini dei medici, all'art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233 attribuisce agli Ordini stessi il compito di tenere l'Albo dei medici e, successivamente, l'Albo degli odontoiatri, istituito con legge 24 luglio 1985, n. 409.

Chiediamo, pertanto, una verifica da parte di codesta Autorità Giurisdizionale sulla eventuale configurabilità del reato di truffa di cui all'art. 640 c.p.

Inviando questa segnalazione anche alla Polizia Postale, considerato che l'invio della richiesta del Registro Italiano dei Medici è spesso effettuata tramite posta elettronica.

IL PRESIDENTE  
Dott. Amedeo Bianco



All.to

VISTO DAL DIRETTORE